



INSEGNAMENTO DI
DIRITTO INTERNAZIONALE

LEZIONE I
“NOZIONI INTRODUTTIVE”

PROF. MATTHEW D’AURIA

Indice

1	Definizione del diritto internazionale	3
2	Il fondamento del diritto internazionale	5
2.1	La teoria del diritto naturale	5
2.2	Le teorie volutaristiche	5
2.3	Le teorie non volutaristiche	6
3	Le caratteristiche della comunità internazionale	8
3.1	Brevi cenni sulla storia della comunità internazionale	9
4	La soggettività internazionale	11
4.1	Lo stato-comunità e lo Stato-organizzazione	11
4.2	Il criterio della effettività o sovranità interna	12
4.3	Il criterio della indipendenza o sovranità esterna	14
4.4	La questione del riconoscimento	15
4.5	Gli individui quali presunti soggetti di diritto internazionale	17
4.6	Le minoranze quali presunti soggetti di diritto internazionale	18
4.7	I Popoli quali presunti soggetti di diritto internazionale	18
4.8	Le Organizzazioni Internazionali quali soggetti di diritto internazionale	21
4.9	La Chiesa Cattolica e l'Ordine di Malta	23
	Bibliografia	24

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Definizione del diritto internazionale

Il diritto internazionale può essere definito come il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della comunità internazionale, siano essi Stati sovrani oppure organizzazioni internazionali

Se tale definizione rappresenta, in linea di principio, una approssimazione assai efficace per la comprensione dell'oggetto e della natura della disciplina in esame, vanno tuttavia fatte tre precisazioni importanti.

In primo luogo va detto che in passato il diritto internazionale veniva definito da molti autori come il 'diritto della comunità degli Stati', dal momento che questi ultimi erano i soggetti principali – se non gli unici - riconosciuti dall'ordinamento internazionale, il quale quindi si configurava come una sorta di diritto interstatale. Tale definizione appare in parte superata, visti gli sviluppi del moderno diritto internazionale il quale riconosce oggi soggettività internazionale ad attori diversi dallo stato, come ad esempio alle organizzazioni internazionali.

In secondo luogo va detto che nonostante le norme del diritto internazionale si indirizzino *formalmente* ai soli soggetti della comunità internazionale regolando i rapporti che tra essi intercorrono, esse tendono sempre più a disciplinare *materie* attinenti ai rapporti interindividuali, cioè a rapporti interni alle singole comunità statali. Se pensiamo ad esempio alle norme internazionali che tutelano i diritti dell'uomo, si comprende immediatamente come tali norme siano formalmente indirizzate agli stati, e ciononostante finiscono col disciplinare una materia interna alla singola comunità statale, quale può essere ad esempio il rapporto tra governanti e governati. Da tale prospettiva, è corretto dire che il diritto internazionale è sempre meno diritto per diplomatici e sempre più diritto dei giudici nazionali.

La terza ed ultima precisazione riguarda invece una dizione ancora oggi largamente utilizzata in ambito accademico. Il diritto internazionale viene spesso detto 'pubblico' quasi a contrapporsi al 'diritto internazionale privato'. In realtà tale opposizione non è corretta. Il **diritto internazionale privato è l'insieme delle norme statali (e non internazionali) che delimitano la sfera di applicazione del diritto privato nazionale**. Esso è quindi una norma statale la quale stabilisce quando un giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme di diritto privato del proprio stato e quando è invece tenuto ad applicare norme del diritto privato di un altro stato. In Italia la

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

materia è regolata dalla legge 218/95. Data tale definizione, risulta di tutta evidenza che mentre il diritto internazionale è una norma propria dell'ordinamento **sovrastatale**, il diritto internazionale privato è una norma che appartiene all'ordinamento **statale** e che come tale non si indirizza ai soggetti di diritto internazionale. Da tali considerazioni risulta evidentemente che la contrapposizione tra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico è impropria data la natura internazionale del primo e la natura interna del secondo. Come logica conseguenza la dizione di 'pubblico' risulta superflua se non addirittura fuorviante.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Il fondamento del diritto internazionale

La questione della natura e del fondamento del diritto internazionale inizia a porsi solo a partire dal XVII secolo con la fine delle guerre di religione sancita con la pace di Westfalia del 1648 e con il successivo sviluppo dello stato moderno. Inizialmente il diritto internazionale si sviluppa soprattutto grazie alla scuola del diritto naturale. Nei tre secoli successivi la questione della natura di tale diritto è a lungo dibattuta in dottrina dando vita a diversi orientamenti ed a diverse prospettive.

2.1 La teoria del diritto naturale

La teoria del diritto naturale si riferisce alla corrente di pensiero secondo la quale la ragione umana è il fondamento di tutti i rapporti sociali e quindi anche dei rapporti tra le nazioni. Anche all'interno di tali rapporti, è la ragione umana che riesce ad imporre determinate regole di comportamento agli stati pur in assenza di un potere sovrastatale.

Il giurista olandese **Ugo Grozio**, nel suo *De jure bellis ac pacis*, individuava il fondamento ultimo del diritto internazionale in un diritto naturale, non inteso come manifestazione di una volontà divina, ma come insieme di norme che l'uomo può dedurre dall'osservazione dei fatti storici grazie alla propria ragione.

2.2 Le teorie volontaristiche

Nel corso dell'800 alle tesi giusnaturalistiche si contrappose il pensiero degli autori positivisti i quali, negando l'esistenza di un diritto internazionale naturale come lo aveva concepito Grozio, affermavano che l'ordinamento giuridico internazionale esisteva solo in quanto espressione della volontà degli stati. All'interno delle teorie volontaristiche si possono distinguere in teoria dell'autolimitazione dello Stato e teoria della volontà comune.

Secondo la **teoria dell'autolimitazione dello stato**, non esiste un ordine giuridico internazionale dal momento che lo stato può essere sottoposto solo a quegli obblighi che esso stesso ha accettato attraverso un libero atto di autolimitazione della propria sovranità. In base a ciò viene

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

pertanto negata la validità di qualsiasi norma dell'ordinamento internazionale, qualora essa non sia espressione di un vincolo che lo stato si è autonomamente imposto. Come logica conseguenza, tale approccio arriva infine a negare l'esistenza di una comunità internazionale sorretta da rapporti di natura giuridica.

Per la *teoria della volontà comune* non è da negarsi l'esistenza di un ordinamento giuridico internazionale; al contrario le norme di quest'ultimo sono il preciso risultato dell'incontro delle singole volontà statali in una volontà comune. Il trattato ovvero l'accordo rappresenta la sintesi delle volontà espresse dai singoli Stati, totalmente autonoma rispetto alla volontà di autolimitazione manifestata dallo stato nel concludere l'accordo.

2.3 Le teorie non volontaristiche

Le difficoltà incontrate nel giustificare l'esistenza stessa del diritto internazionale sul solo presupposto della volontà e della sovranità dello stato hanno indotto altri autori a ricercare il fondamento giuridico dell'ordinamento internazionale in un elemento che fosse in grado di assicurare l'unità formale di quest'ultimo. Tra le teorie non volontaristiche distinguiamo: la teoria normativistica pura e la teoria realista.

Secondo la *teoria normativistica pura*, la validità delle norme giuridiche trova la sua giustificazione in una norma fondamentale (la cosiddetta *Grundnorm*) che conferirebbe efficacia e validità a tutto il sistema. Tale norma base che sarebbe *assiomatica* ed *indimostrabile* - come sostiene il giurista e filosofo tedesco Hans **Kelsen** giustificerebbe l'esistenza dell'intero sistema giuridico internazionale.

La *teoria realista pura*, del quale il **Quadri** è uno dei maggiori esponenti, sostiene che l'ordine giuridico va considerato come un dato di fatto la cui esistenza può essere storicamente constatata mediante un'analisi delle forze sociali che hanno creato quelle norme.

In particolare il **Quadri** afferma che ogni società si caratterizza per un potere superiore ai consociati considerati individualmente ed ogni membro si trova sottoposto al controllo dell'autorità sociale. In conseguenza a ciò, esistono delle *norme internazionali eteronome*, le quali cioè si impongono agli stati anche contro la volontà di questi ultimi, poiché sono espressione della collettività internazionale la quale esprime sempre un punto di vista superiore a quello del singolo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

stato. Esisterebbe dunque un potere di sanzione della collettività frutto dell'accordo degli stati più forti o delle forze sociali dominanti nella comunità internazionale.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Le caratteristiche della comunità internazionale

La **comunità internazionale** (o anche società internazionale) presenta due caratteristiche salienti: essa è **necessaria e paritaria**.

La comunità internazionale è **necessaria** nel senso che ogni stato ne è membro per il solo fatto di coesistere con altre entità della stessa natura, e non è in grado di far dipendere tale appartenenza alla sua volontà. In altri termini, ciascuno stato vive necessariamente in società con gli altri di cui può soltanto constatare la coesistenza. Da tale situazione di fatto, discende anche che la comunità internazionale è 'universale', vale a dire ne fanno parte tutti gli stati del mondo.

Una seconda caratteristica propria della comunità internazionale è di essere una società **paritaria**, essa cioè si contraddistingue per la mancanza di una autorità riconosciuta da tutti i suoi membri investita di una reale ed effettiva supremazia.

La mancanza di tale autorità che possa imporsi giuridicamente è la caratteristica principale della comunità internazionale.

L'inesistenza di un ente superiore comporta che sono gli stessi enti sovrani ad imporsi determinate regole a darvi esecuzione, ciò a differenza degli ordinamenti nazionali in cui vi è un organo superiore (il parlamento) deputato a fissare le regole valide *erga omnes*. Inoltre, in caso di violazione di tali norme, non esiste nell'ordinamento internazionale un organo capace di imporre il rispetto; anche se operano corti e tribunali internazionali, la loro giurisdizione è, in ultima analisi, facoltativa, nel senso che le decisioni di tali organi sono efficaci solo se gli stati hanno accettato preventivamente la loro giurisdizione. La differenza rispetto agli ordinamenti nazionali è evidente, dal momento che in questi ultimi esiste un organo (la magistratura) cui spetta il compito di garantire l'applicazione delle norme e al quale i cittadini devono (obbligatoriamente) rivolgersi per risolvere le eventuali controversie.

Va infine notato che data l'assenza di un potere giuridico che crei una norma generale, che ne verifichi l'applicazione e che sanzioni eventuali comportamenti illeciti, alcuni autori hanno anche sollevato in passato dubbi circa la possibilità di considerare il diritto internazionale come un vero e proprio diritto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3.1 Brevi cenni sulla storia della comunità internazionale

La moderna comunità internazionale è storicamente sorta – per la maggioranza degli studiosi – nell’epoca immediatamente successiva alla pace di Wetsfalia del 1648. Con conseguente nuovo assetto europeo si delinearono i tratti fondamentali dell’odierna comunità internazionale. Questo assetto, che costituisce la risultante di una politica di equilibrio fra le potenze, ha subito, nel corso dei secoli, diversi tentativi di egemonizzazione (come le guerre Napoleoniche o l’attacco della Germania nazista), ma ha conservato fino ad oggi immutate le sue caratteristiche.

Un’inversione di tendenza rispetto ad un assetto della Comunità Internazionale che privilegia una perfetta pariteticità tra gli Stati si è avuta con la creazione della Società delle Nazioni, prima e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, poi.

In tale periodo, infatti, più che nel passato, e grazie all’opera esercitata al riguardo dalle Nazioni Unite, la decolonizzazione ha trasformato profondamente la composizione della comunità internazionale, con l’acquisizione dell’indipendenza di un folto numero di paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania.

In realtà l’assetto internazionale del secondo dopoguerra, più che essere caratterizzato da una tendenza all’universalismo (inteso come l’esistenza di una molteplicità di Stati posti su di un piano di equità) si reggeva su di un equilibrio tra due blocchi contrapposti. Da un lato continuava infatti ad operare il c.d. blocco di Stati eurocentrici, ormai indiscutibilmente guidato dagli Stati Uniti, che aveva dominato la vita delle relazioni internazionali per tutto il XIX e per la prima metà del XX secolo e che aveva imposto i suoi valori, le sue istituzioni ed un sistema economico all’intero assetto della comunità internazionale di quel periodo, ai quali però, si affiancavano altri blocchi portatori di ideologie e valori diversi.

Intorno all’unione Sovietica, infatti, si andava formando il c.d. gruppo dei paesi socialisti che, per tutto il periodo della guerra fredda, si è contrapposto agli Stati occidentali, mentre l’acquisto dell’indipendenza da parte di numerose ex colonie ha portato alla formazione di un autonomo blocco di Stati (i c.d. paesi non allineati) che contrastavano duramente molte regole del diritto internazionale, soprattutto quelle riguardanti i rapporti economici, formatesi durante il periodo coloniale e che rifiutavano in quanto da essi non liberamente accettate.

La fine della guerra fredda ha indotto molti commentatori a pensare che dal mutato scenario internazionale sarebbe emerso un nuovo assetto nel quale il ruolo di guida sarebbe stato assunto dalle Nazioni Unite, ormai libere dai vincoli derivanti dalla contrapposizione dei diversi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

blocchi politici ed economici. In realtà gli eventi di questi ultimi anni hanno dimostrato che l'ONU non è in grado di porsi come vero e proprio centro di "governo del mondo".

Secondo diversi autori, tra i quali notamente il NEGRI, l'attuale ordine mondiale è caratterizzato dal superamento dell'ormai vecchio concetto di Stato-nazione e dall'affermarsi di un nuovo "potere sovrano" che governa il mondo e che lo Stesso NEGRI definisce come "Impero". Si tratta di una sintesi delle tre forme fondamentali di governo: la monarchia impersonata in primo luogo dal monopolio della forza militare da parte degli Stati Uniti, e poi dal potere politico delle nazioni del G8, da agenzie militari come la Nato, dagli organismi di controllo dei flussi finanziari come la Banca mondiale o il Fondo Monetario; l'aristocrazia è quella del denaro: le grandi multinazionali che organizzano la produzione e la distribuzione dei beni, e in generale i detentori del potere economico; la democrazia è costituita dagli organismi che tutelano gli interessi popolari: le organizzazioni non governative, non-profit e le organizzazioni per la difesa dei diritti umani.

Da una prospettiva diversa, quella del PENBIANCO, si sottolinea invece come, valutata nel suo insieme, la situazione di governo mondiale della società globale si configura come un modello "**uni-multipolare**". Unipolare in quanto centrato sull'ONU, multipolare in quanto decentrato ai vari livelli continentali nelle rispettive varianti sub interregionali, sia euro-americane che afro-asiatiche. In tale senso il *vacuum* dell'azione, tendente a creare "spazi aperti", nella sua stessa logica, è destinato ad essere occupato da nuovi poteri di governo internazionale adeguati alle recenti dimensioni del mondo spesso in chiave di un multilateralismo o unilateralismo decisionale.

PEGASO
Università Telematica

00186 - 06/499991001 - 06/499991005

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 La soggettività internazionale

Nel diritto internazionale, per soggettività giuridica si intende **l'astratta attitudine di un ente a diventare titolare di diritti ed obblighi previsti dalle norme dell'ordinamento giuridico internazionale.**

A lungo tale attitudine – e con essa la soggettività o personalità giuridica internazionale - è stata attribuita esclusivamente agli stati; solo a partire dalla fine della seconda guerra mondiale in poi agli stati si sono affiancate le organizzazioni internazionali, inizialmente soltanto l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Inizieremo ad esaminare la soggettività giuridica degli stati e passeremo in seguito all'analisi degli altri soggetti del diritto internazionale.

4.1 Lo stato-comunità e lo Stato-organizzazione

Affinché si possa procedere ad una individuazione dello stato come soggetto di diritto internazionale, vale a dire come soggetto titolare di obblighi e di diritti previsti dall'ordinamento internazionale, è necessario operare preliminarmente una distinzione tra lo **Stato-comunità** e lo **Stato-organizzazione**.

Lo stato è chiaramente definibile come una comunità umana insita su un dato territorio e sottoposta a leggi che ne organizzano la vita sociale. L'idea di stato-comunità si riferisce proprio a tale fenomeno. A volte, tuttavia si può anche intendere per stato l'insieme dei governanti, ovvero l'insieme degli organi che esercitano il potere di imperio sui singoli cittadini. In tal caso si parla, nella teoria generale del diritto, di Stato-governo o Stato-organizzazione. E' evidente che entrambi i fenomeni rivestono notevole importanza nelle relazioni internazionali. Per noi è tuttavia necessario comprendere quale dei due abbia rilievo per il diritto internazionale.

E' opinione comune in dottrina ritenere che sia lo Stato-organizzazione a meritare la qualifica di soggetto di diritto internazionale. E' infatti all'insieme degli organi statali che si ha riguardo allorché si lega la soggettività internazionale dello stato al criterio della effettività, ossia

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

l'effettivo esercizio del potere di governo; conseguentemente a ciò, è evidente che sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali.

Va specificato che quando ci riferiamo agli organi statali, intendiamo far riferimento a tutti gli organi e quindi a tutti coloro che partecipano dell'esercizio del potere: non si tratta dunque dei soli organi del potere esecutivo e neppure dei soli organi del potere centrale. Anche le amministrazioni locali o gli enti pubblici minori che, dal punto di vista interno hanno di solito una personalità giuridica distinta da quella dello Stato, sono invece considerati per consuetudine come componenti l'organizzazione dello Stato in quanto soggetto di diritto internazionale.

A corroborare ulteriormente la tesi secondo la quale sia lo stato-organizzazione ad essere il soggetto di diritto internazionale e non lo stato-comunità è inoltre il fatto che la responsabilità internazionale dello stato sorge unicamente per la violazione di norme internazionali commesse da agenti e rappresentanti dello stato e non dai suoi privati cittadini.

Va tuttavia menzionato che alcuni giuristi sostengono al contrario la c.d. *dottrina solidarista* la quale identifica nello Stato-comunità il soggetto del diritto internazionale; partendo dal presupposto che la comunità internazionale è la comunità universale degli uomini, tale teoria ne deduce che gli unici destinatari delle norme internazionali - e di conseguenza gli unici soggetti del diritto internazionale - sono gli individui medesimi.

Va sottolineato nuovamente che tale tesi risulta oggi minoritaria in dottrina e che, di conseguenza, quando ci riferiremo allo stato quale soggetto di diritto internazionale, considereremo lo stato-organizzazione.

4.2 Il criterio della effettività o sovranità interna

Se il diritto internazionale si rivolge allo stato organizzazione va tuttavia sottolineato che tale organizzazione è destinataria di norme ed è portatrice di diritti se e nella misura in cui riesce ad esercitare **effettivamente** il proprio potere sovrano su di una comunità territoriale. Il requisito della **effettività o sovranità interna** è principio essenziale, in diritto internazionale, affinché uno stato sia considerato tale. In effetti “ciò che interessa è l'effettivo esercizio delle funzioni sovrane attraverso i quali si è addivenuti alla titolarità di tali funzioni sovrane e dalle modalità di loro esercizio” (CARBONE).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Da tale considerazione discende dunque che va negata soggettività ai governi in esilio nonostante possano essere riconosciuti da altri stati come governi legittimi. Analogamente non si può riconoscere soggettività internazionale alle organizzazioni, ai fronti o ai comitati di liberazione nazionale che abbiano sede in un territorio straniero.

Un tipico esempio di Comitato di liberazione all'estero è stato per anni l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) con sede a Tunisi anche dopo il 1988, anno in cui si proclamò "Stato di Palestina" nonostante non avesse alcuna base territoriale.¹

Ancora oggi la soggettività dell'OLP appare assai dubbia nonostante i molti accordi tra OLP ed Israele per il passaggio di territori palestinesi occupati da Israele sotto il controllo dell'Autorità palestinese. Inoltre, non essendo chiaro l'assetto territoriale delle zone interessate, che restano per vari aspetti ancora soggette, come previsto dagli accordi stessi, al controllo militare dello stato di Israele. Se si considera inoltre che anche alle Nazioni Unite, e sia pure sotto il nome ufficiale di Palestina, l'autorità Palestinese continua ad avere ancora il mero status di osservatore e non di membro. Appare dunque quanto mai problematico di uno stato Palestinese soggetto di diritto internazionale nel quale sia confluito l'OLP.

Altro caso interessante che dimostra l'importanza della effettività quale condizione necessaria – ma come vedremo non sufficiente – per l'attribuzione della soggettività, è quello della Somalia, paese che non ha più un governo effettivo dato che, a partire dal 1991 il suo territorio è diviso tra vari "Signori della guerra".

Altro punto interessante riguarda i movimenti di liberazione nazionale che in talune parti del mondo sono in lotta contro il potere coloniale di uno Stato oppressore; ve detto che la loro legittimazione come gruppi sociali che vorrebbero essere personificati in diritto internazionale sorge non dal fatto obiettivo di controllo di un certo territorio, bensì dal fattore di legittimazione internazionale che si basa sul diritto all'autodeterminazione (sull'importanza di tale principio e sulla sua limitata sfera di applicazione, si veda oltre): esso potrebbe essere idoneo a conferire la personalità qualora fosse rintracciabile una organizzazione del popolo che è titolare di quel diritto.

¹ La Cassazione (sent. 28.6.1985 n. 1981, in Rivista di Diritto Internazionale 1986, p.884 ss.) ha sostenuta la tesi secondo la quale l'OLP e tutti gli altri movimenti di liberazione nazionale godrebbero di una sorta di soggettività limitata allo scopo di poter discutere "su basi di perfetta parità con gli stati territoriali, i modi ed i tempi dell'autodeterminazione dei popoli dal loro politicamente controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli ritenuta ormai norma consuetudinaria di carattere cogente". La Corte, negando la sovranità piena, negava agli organi supremi di tali movimenti le immunità diplomatiche previste dal diritto internazionale. Mentre tale diniego è perfettamente in linea con la dottrina corrente, la "soggettività limitata" cui la Corte si riferisce ha scarso significato giuridico.

Si resta tuttavia, in questo caso, in una zona nella quale prevalgono i dubbi e ciò spiega la limitata prassi del riconoscimento dei movimenti in questione.

4.3 Il criterio della indipendenza o sovranità esterna

Oltre al requisito della effettività, un altro requisito necessario ai fini dell'attribuzione della soggettività internazionale è quello della **indipendenza o sovranità esterna**. L'indipendenza è costituita dalla indipendenza giuridica dello stato da qualsiasi altra entità. Essa è legata strettamente all'esercizio effettivo del potere di imperio dello stato, ovvero alla sua sovranità. Infatti da un lato l'indipendenza è la condizione stessa della sovranità, dall'altro è la stessa sovranità che, una volta affermata e riconosciuta dalla collettività internazionale, garantisce l'indipendenza esterna dello stato.

In quanto difettano del requisito dell'indipendenza, non sono da considerare come soggetti di diritto internazionale gli stati membri di **Stati federali**. A volte questi possono essere autorizzati dalla costituzione a stipulare accordi con stati terzi², normalmente con il consenso del Potere centrale. Tuttavia, in tali circostanze, bisogna ritenere che essi agiscano semplicemente come organi dello Stato federale nel suo complesso, il quale quindi rimane il reale titolare della soggettività.

Lo Stato federale, che è uno stato unico, seppur amministrativamente e legislativamente decentrato, non va confuso con la **Confederazione**, la quale invece è un'unione di Stati perfettamente indipendenti e sovrani, creata per scopi di comune difesa e dotata di un organo assembleare rappresentativo di tutti i membri e con ampi poteri in materia di politica estera³.

Per quel che concerne il requisito della indipendenza, va rilevato che alcuni autori (ANZILOTTI) sostengono che tale criterio dovrebbe comprendere anche quello di indipendenza economica; tuttavia, come rileva invece il Quadri, tale requisito non può essere accettato, poiché contrasta palesemente con la regola dell'indipendenza economica che vige nelle odierne relazioni economiche internazionali. Il Conforti sottolinea invece che il criterio della indipendenza dovrebbe

² Ad esempio l'art.4, sez. 10, n.1 della Costituzione degli Stati Uniti o l'art. 9 della Costituzione svizzera

³ La confederazione è un fenomeno che appartiene prevalentemente al passato, ricollegandosi addirittura alle leghe medievali tra città, come la famosa lega Anseatica: esempi più importanti sono dati dalla Confederazione degli Stati Uniti d'America (1778-1787), dalla Confederazione elvetica (1815-1848) da quella germanica (1815-1871). Come si ricava da questi per esempi, lo stato ponderale ha spesso costituito una fase di passaggio verso la formazione di uno Stato federale; è più difficile che si verifichi il contrario e ciò perché la confederazione è pur sempre dotata di un organo con ampi poteri decisionali in materia di politiche estere e di difesa; è per ciò poco probabile che dei soggetti che hanno appena deciso di sciogliersi intendano comunque restare sottoposti ad un potere decisionale comune ai settori limitati.

essere inteso *cum grano salis*. In effetti se lo si volesse intendere nei termini di una assoluta indipendenza, giungeremmo alla conclusione che nessuno Stato (nemmeno gli Stati Uniti) sono del tutto indipendenti dalle decisioni e dalle politiche degli altri paesi. In conseguenza, se usassimo il criterio di una indipendenza assoluta, dovremmo concludere che nessuno Stato è realmente dotato di soggettività internazionale. Bisogna dunque seguire sul punto il Conforti, per il quale l'indipendenza deve essere intesa in **senso formale**, cioè è **indipendente lo Stato che abbia un ordinamento giuridico originario**, vale a dire un ordinamento che non tragga la propria legittimità da quella di nessun altro stato.

Risultano dunque soggetti di diritto internazionale, microstati quali il Principato di Monaco, lo Stato di San Marino ed il Liechtenstein, quando risultino indipendenti e non subordinati ad alcun ordinamento straniero⁴.

La regola del *dato formale* appena enunciata non può tuttavia valere e deve cedere al *dato reale* nel caso in cui vi l'ingerenza da parte di un altro Stato nell'esercizio del potere di governo è totale. In tale caso si parla di **governo fantoccio** ed a esso non può riconoscersi soggettività internazionale poiché viene a mancare il criterio della indipendenza⁵.

4.4 La questione del riconoscimento

In passato da più parti si è sollevata la questione del riconoscimento quale criterio necessario, oltre a quello della effettività e della indipendenza, per l'attribuzione della soggettività internazionale.

Il riconoscimento è in effetti l'atto mediante il quale uno stato ammette che una determinata entità è in possesso delle condizioni che le permettano di avere la piena personalità giuridica nell'ambito della comunità internazionale.

Secondo la dottrina corrente e secondo l'odierna prassi, il riconoscimento è un atto meramente lecito, e meramente lecito è il non-riconoscimento: entrambi non producono

⁴ Sul punto il Quadri sostiene che data la scarsissima estensione territoriale di tali stati una effettiva indipendenza sia di fatto impensabile e che, conseguentemente, non possano essere considerati soggetti di diritto internazionale.

⁵ Un esempio classico di governo fantoccio è quello della Repubblica Turco-cipriota, insediato dalle forze militari turche nella parte settentrionale dell'isola di Cipro e di fatto controllata dalla Turchia. Di tale avviso è stata la Corte Europea dei diritti dell'uomo (sent. del 18.12.1996 nel caso *Loizidou c. Turchia* (merito), part. Par. 44 in Rivista di Diritto Internazionale, 1998, p.000 ss.) che ritiene responsabile la Turchia per le violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo commesse in quel territorio.

conseguenze giuridiche. La maggioranza degli autori, in altri termini, attribuisce al riconoscimento il solo effetto dichiarativo. Sia per il Conforti, sia per il Quadri, nella pratica delle relazioni fra stati, il riconoscimento ha dunque un valore esclusivamente politico. Esso indicherebbe esclusivamente la volontà di uno stato di instaurare rapporti diplomatici o commerciali con uno stato di nuova formazione⁶.

Quando si nega al riconoscimento valore giuridico si viene a respingere soprattutto la tesi che esso sia *costitutivo* della personalità internazionale; si viene cioè a respingere la tesi secondo cui gli stati preesistenti possano esercitare una sorta di potere di ammissione nei suoi confronti, appunto mediante il riconoscimento, una sorta di potere di ammissione nella comunità internazionale⁷.

Una questione legata a quella del riconoscimento è posta dai **governi d'insurrezione**. **Gli insorti sono coloro in lotta in una guerra civile contro il proprio governo**. Gli insorti sono presi in considerazione da alcune norme internazionali di diritto bellico, ed in particolare da un nucleo fondamentale di norme di diritto umanitario contenuto nella Convenzione di Ginevra del 1949, e dal II protocollo della Convenzione di Ginevra del 1977 sulle vittime dei conflitti armati non internazionali. È probabile che l'esistenza di queste norme non sia in sé sufficiente ad attribuire la qualità dei soggetti di diritto internazionale agli insorti anche perché si potrebbe sostenere che i destinatari di esse siano gli Stati, che si obbligano ad assicurare un minimo di trattamento umanitario ai ribelli.

È evidente che gli insorti, in quanto tali, non possono godere della soggettività internazionale e rimangono pertanto dei ribelli nei confronti dei quali il governo legittimo può prendere le misure che ritiene opportune. Tuttavia, nel caso in cui gli insorti riescano a costituire,

⁶ La irrilevanza del riconoscimento, e del non riconoscimento, sull'esistenza dello Stato è efficacemente messa in luce nella sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti, 2° circuito, 24.1.1992, *New York Chinese TV Programs Inc. v. UE Entreprises Inc.*, (in *International law review*, vol.96, p.81 ss.) La Corte si rifiuta di considerare come estinto, per estinzione di uno dei soggetti contraenti, un trattato tra gli Stati Uniti e Taiwan, Stato non più riconosciuto dagli Stati Uniti dopo il 1979 ma, a giudizio della Corte, ancora dotato degli attributi statali.

⁷ La natura meramente politica del riconoscimento è stata confermata anche in seguito alle vicende della Repubblica macedone dell'ex Jugoslavia. Dalla smembramento di quest'ultimo Stato sono, infatti, sorti diversi Stati indipendenti tra cui quello della Repubblica macedone. Nella riunione, tenutasi a Bruxelles il 16 dicembre 1991, i ministri degli esteri dei paesi comunitari invitavano le nuove repubbliche a presentare una "domanda" al fine di potere ottenere il riconoscimento da parte della Comunità e subordinavano il riconoscimento al possesso di alcuni requisiti (rispetto della Carta delle Nazioni Unite, osservanza dei principi sulla tutela dei diritti umani etc.). La commissione istituita per esaminare le "domande" delle ex Repubbliche Jugoslave giudicava in regola quella della Croazia, della Slovenia e della Macedonia. Il riconoscimento di quest'ultimo Stato, però, riceveva l'opposizione da parte della Grecia, che contestava la denominazione di Repubblica di Macedonia assunta dal nuovo stato (secondo la Grecia il nome Macedonia è parte inalienabile del proprio patrimonio storico). L'opposizione greca riusciva a bloccare il riconoscimento del nuovo Stato a livello comunitario, ma non ha evitato quello dei singoli stati o della Comunità internazionale nel suo complesso: la Macedonia è stata, infatti, ammessa all'ONU l'8 Aprile 1993 con la provvisoria denominazione di "ex Repubblica di Macedonia".

già nel corso della guerra civile, un governo che eserciti effettivamente il proprio controllo su una parte del territorio, allora si è dinnanzi ad una forma, seppur embrionale, di Stato, cui non può negarsi, in linea di principio, la personalità giuridica internazionale, e ciò indipendentemente dal fatto che tale personalità sia destinata ad estinguersi qualora, alla fine, l'insurrezione non abbia successo⁸.

4.5 Gli individui quali presunti soggetti di diritto internazionale

Parte della dottrina contemporanea parla di una personalità, sia pure limitata, degli **individui**. Tale opinione si ispira a quella serie di convenzioni internazionali che obbligano gli stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo: a siffatti obblighi da parte degli Stati corrisponderebbero veri e propri diritti internazionali degli individui. Si aggiunga che talvolta l'individuo può ricorrere, se non vede riconosciuto il proprio diritto, ad organi internazionali appositamente creati (come ad esempio alla Commissione per la tutela dei diritti dell'uomo istituita dalla Convenzione Europea su cui torneremo a tempo debito); alla titolarità del diritto si accompagnerebbe dunque anche la titolarità di un potere d'azione da parte del singolo individuo.

A parte il campo dei diritti umani, diritti internazionali dell'individuo sorgerebbero in altri settori, laddove i comportamenti e gli interessi individuali siano presi in diretta considerazione da parte delle norme internazionali: si pensi a riguardo agli atti delle Comunità europee, che tendono a disciplinare tanti aspetti della vita economica e sociale *interindividuale*.

Anche il diritto consuetudinario internazionale sembrerebbe confermare l'esistenza di una personalità giuridica internazionale degli individui: in tal senso deporrebbero ad esempio le norme sui crimini contro l'umanità.

La tesi che promuove l'individuo a soggetto di diritto internazionale non è accolta da tutti. Per quanto riguarda una parte dei diritti e degli obblighi che stiamo considerando, e precisamente quelli che discendono dai trattati istitutivi e dagli atti delle organizzazioni internazionali ivi comprese le Comunità europee, non si nega che di essi siano effettivamente titolari, nella maggior parte dei casi, gli individui, ma se ne contesta la natura di veri e propri diritti ed obblighi

⁸ Questo stesso punto di vista è stato accolto in una nota del presidente degli Usa, Grant, nel 1870, in relazione ad un conflitto interno all'isola di Cuba. Infatti il Presidente osservava che: " non mi riesce di individuare, nelle attuali condizioni di lotta esistenti a Cuba, gli elementi necessari per configurare una guerra nel senso del diritto internazionale.

internazionali: si tratterebbe di situazioni giuridiche riconducibili ad ordinamenti particolari, ordinamenti cui i trattati istitutivi di ciascuna organizzazione darebbero vita e che sarebbero distinti dall'ordinamento della comunità internazionale. Per quanto concerne invece i diritti e gli obblighi che non si ricollegano al fenomeno dell'organizzazione internazionale, se ne contesta la stessa titolarità da parte degli individui. Destinatari delle norme consuetudinarie o pattizie, che prendono in considerazione la situazione dell'individuo, sarebbero sempre e soltanto gli Stati.

Solo nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati, e sempre che facciano onore agli obblighi suddetti adattandovi i loro diritti interni, si produrrebbero le situazioni giuridiche individuali corrispondenti a quanto previsto sul piano interstatale.

4.6 Le minoranze quali presunti soggetti di diritto internazionale

Considerazioni simili a quelle ora espresse valgono anche per l'*individuo in quanto facente parte di un gruppo*. Numerose sono ad esempio le norme internazionali che tutelano le minoranze etniche e tuttavia ciò *non* comporta che tali gruppi siano soggetti di diritto internazionale. Comporta invece che, qualora uno Stato stipuli un trattato con altri Stati impegnandosi a tutelare una data minoranza, allora ha l'obbligo, *nei confronti degli altri stati contraenti*, di riservare a detta minoranza il trattamento convenuto. Visto che l'obbligo è contratto nei confronti degli altri Stati, ne consegue che sono questi ultimi ad essere i reali titolari della soggettività internazionale.

4.7 I Popoli quali presunti soggetti di diritto internazionale

Sempre più spesso si parla pure di "diritti dei popoli". Va innanzitutto detto che, il più delle volte, il termine 'popolo' è usato in maniera enfatica per indicare lo Stato. In questo caso, l'identità tra popolo e stato sarebbe corretta solo se usassimo la definizione di stato quanto stato-comunità. Ma, come abbiamo già visto, considerare lo stato come stato-comunità è contrario alla prassi giurisprudenziale nonché a larga parte della dottrina corrente.

Discorso diverso va invece fatto quando si considera il diritto dei popoli in relazione a norme che si occupano del popolo come soggetto contrapposto allo Stato, vale a dire quelle norme

Gli insorti non hanno il controllo di alcune città, non hanno alcuna sede fissa per il governo, non hanno tribunali delle

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che tutelano i governati rispetto ai governanti. Norme del genere sono poche e tutte, in realtà, possono essere ricondotte al principio della **autodeterminazione dei popoli**.

Il principio di autodeterminazione dei popoli è oggi una norma del internazionale in quanto consuetudine internazionale (sul concetto di consuetudine internazionale torneremo in seguito) attraverso una prassi sviluppatasi grazie all'opera delle Nazioni Unite sulla base della stessa Carte dell'ONU⁹. Il principio di autodeterminazione è stato ribadito in alcune solenni dichiarazioni della Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come la Dichiarazione del 1960 sull'indipendenza dei popoli coloniali e quella del 1970 sulle relazioni amichevoli tra gli stati. Anche la Corte Internazionale di Giustizia ne ha ribadito l'esistenza come principio consuetudinario in due pareri resi su richiesta dell'Assemblea Generale, il parere 21.6.1971 sulla Namibia ed il parere 16.10.1975 sul Sahara Occidentale, sia in una recente sentenza relativa al *Timor Orientale* del 30.6.1995 si definisce il principio di autodeterminazione dei popoli come “uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo”.

L'applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli è ancora oggi un campo assai ristretto. Esso si applica in realtà solo a **due casi** e riguardano la cosiddetta autodeterminazione esterna: alla situazione nella quale popoli siano sottoposti a **dominio coloniale** o ai casi di **territori occupati con l'uso della forza** (a riguardo si pensi ai territori arabi occupati dallo Stato di Israele dopo il conflitto del 1967).

Per quanto concerne i territori coloniali, il principio di autodeterminazione è venuto acquistando il significato che esso ha attualmente, ossia di principio che impone la concessione dell'indipendenza, attraverso una prassi che ha stravolto l'art. 73 della carta delle Nazioni Unite; tale articolo, lungi dal prevedere l'indipendenza delle colonie, si limitava a richiedere alle potenze coloniali di promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo delle popolazioni sottoposte, e di favorirne l'autogoverno. L'articolo 73 sembrava inconciliabile con gli art.1, par. 2 e 55 della Carta che assegna all'ONU il compito di sviluppare tra gli Stati relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio “dell'autodeterminazione dei popoli”. Questa apparente incongruenza può essere spiegata col fatto che all'epoca della formazione della Carta l'autodeterminazione aveva un significato diverso e più ristretto: esso non era inteso in senso positivo cioè come obbligo di un governo occupante un territorio non suo di lasciare che il territorio

prede, ne porti ove condurre le prede”.

⁹ In particolare uno degli scopi dell'ONU, per l'art.1, par.2 dello Statuto delle Nazioni Unite è di “sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli”. Si veda pure l'art. 55 dello stesso statuto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

medesimo decidesse circa il proprio destino, ma in senso negativo, ossia semplicemente come obbligo gravante su tutti gli Stati di non interferire nelle libere scelte riguardanti il governo, le costituzioni e le leggi operate negli Stati stranieri. Così inteso, il principio di autodeterminazione veniva a coincidere con quello della non ingerenza negli affari di altri Stati.

Va sottolineato che, fatto salvo il caso di territori coloniali, il principio di autodeterminazione non può trovare applicazione rispetto a quelle situazioni insorte prima che detto principio diventasse norma di diritto internazionale nel secondo dopoguerra: esso dunque **non ha effetti retroattivi**. Ad esempio, nel caso delle repubbliche baltiche non poteva parlarsi di principio di autodeterminazione, visto che la loro appartenenza all'URSS risaliva al 1940.

Il principio di autodeterminazione dei popoli deve spesso tenere conto del c.d. *principio della integrità territoriale*. In conseguenza di ciò, il principio di autodeterminazione non può trovare applicazione nei casi di minoranze etniche, religiose o linguistiche il cui riconoscimento possa comportare un'eccessiva frammentazione di molti stati con una conseguente situazione di grave instabilità internazionale.

Se il principio di autodeterminazione esterna trova (o dovrebbe trovare) applicazione nei due casi suddetti – colonialismo e conquista militare –, il c.d. **principio di autodeterminazione interna secondo il quale ogni popolo debba avere un governo scelto dalla maggioranza dei proprio cittadini non ha alcun fondamento giuridico**. Bisogna dunque ricordare che il diritto internazionale non prevede che tutti i governi siano governi liberamente scelti.

Bisogna dunque guardarsi dal ritenere che il diritto internazionale richieda che tutti i governi esistenti godano del consenso della maggioranza dei sudditi e siano da questi liberamente eletti; o che esso avalli le aspirazioni secessionistiche di regioni o province più o meno autonome, sia pure di circoscrizione etnicamente distinte dal resto del paese. È vero che una parte degli Stati, particolarmente quelli occidentali, va sempre più insistendo sulla necessità che nel diritto internazionale si affermino i valori di una genuina democrazia; ed è anche vero che gli stessi valori sono sempre propugnati in risoluzioni, spesso solenni, di Organizzazioni internazionali sia universali sia regionale. Tutto ciò è tuttavia ben lungi dal corrispondere ad uno Stato effettivo di diritto internazionale non solo perché i governi non genuinamente democratici esistono e non sono pochi, ma anche perché non pochi tra questi godono dei favori degli stessi paesi che propugnano la democrazia.¹⁰

¹⁰ È stato da alcuni (HALBERSTAM) sostenuto che, sebbene il diritto internazionale non imponga l'autodeterminazione interna, esso obblighi comunque gli Stati a proteggere anche con interventi impicanti l'uso della

Per quel che concerne dunque la possibilità di considerare il principio di autodeterminazione dei poli come un principio che confermi – in specifici casi – l'esistenza di una soggettività internazionale di un popolo, va sottolineato, nuovamente, che destinatari della norma non sono i popoli in quanto tali, ma gli stati cui si impone l'obbligo di consentirne l'autodeterminazione. Un dato popolo sarebbe dunque l'oggetto – ovvero il beneficiario materiale - di un obbligo che lo Stato 'oppressore' avrebbe nei confronti degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali. Risulta dunque ovvio che parlare di soggettività internazionale dei popoli è del tutto improprio.

4.8 Le Organizzazioni Internazionali quali soggetti di diritto internazionale

Una particolare categoria di soggetti internazionali che operano in ambito internazionale accanto agli stati sono le Organizzazioni internazionali. Queste rappresentano centri *indipendenti* di cooperazione internazionale organizzata e condividono con gli stati un carattere fondamentale ai fini della soggettività internazionale: le organizzazioni internazionali fruiscono dell'indipendenza nella vita internazionale.

Nonostante ogni organizzazione internazionale nasca dalla cooperazione e dalla volontà degli stati membri, una volta create le organizzazioni esprimono una volontà che non è più riconducibile a quella degli stati che la compongono. In altre parole si ritiene che una decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sia la manifestazione della volontà di quest'ultima e non degli stati che la compongono.

Un secondo aspetto da sottolineare, chiaramente legato a primo, cioè alla indipendenza delle organizzazioni internazionale, risiede inoltre nel fatto che queste sono dotate di organi propri ed è proprio in virtù di ciò che esse riescono a formare ed a manifestare la propria volontà.

La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali è stata nettamente affermata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere 20.12.1980 sull'interpretazione dell'accordo 25.3.1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Egitto (in *Cour Internationales de Justice, Recueil*, 1980, p.89 s.). Nel parere si afferma che "l'organizzazione internazionale è un soggetto di

forza, i governi che con libere elezioni si sono affermati. L'esistenza di un simile obbligo è in realtà smentito dalla prassi. Basti citare per tutto il caso dell'Algeria, dove nessuna reazione si ebbe, per chiari motivi politici e ideologici, quando nel 1992 fu sovvertito il governo islamico che si era affermato attraverso una libera consultazione elettorale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

diritto internazionale, vincolato, in quanto tale, da tutti gli obblighi che derivano dalle regole generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte”.

La soggettività internazionale comporta chiaramente il fatto che le organizzazioni possono concludere accordi internazionali che attribuiscono diritti ed obblighi alle parti contraenti e quindi alla organizzazione medesima – senza che ciò comporti attribuzione di eguali obblighi o di eguali diritti per gli stati membri. Detto altrimenti, se la Comunità Europea stipula un accordo internazionale con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale – capacità questa espressamente prevista dall’art.300 del Trattato CE - è tenuta essa stessa a rispettarlo, senza che ciò crei nessun obbligo immediato per i suoi Stati membri e ciò in virtù della sua personalità giuridica internazionale autonoma rispetto a quella degli Stati membri che pur hanno concorso alla sua iniziale istituzione.

Sul punto è da notare che, mentre l'esistenza di un'organizzazione internazionale dipende da un accordo l'effetto consistente nell'acquisto di una soggettività internazionale a favore dell'organizzazione stessa non può scaturire se non da una norma dotata di efficacia generale, cioè da una regola generale valida per tutti gli stati (sulla consuetudine internazionale torneremo nella prossima lezione). Ciò per due ragioni: anzitutto perché la soggettività, essendo una qualifica *erga omnes* è necessariamente conferita da una norma di questo genere; in secondo luogo perché l'ipotesi che anche la soggettività sia attribuita dall'accordo istitutivo dell'organizzazione, sarebbe inconciliabile con il principio della coincidenza tra gli effetti dell'accordo le parti contraenti. Quanto le circostanze di fatto, che la regola generale sull'acquisto della personalità considera idonee a personificare una organizzazione, bisogna pensare all'esistenza di una struttura organizzata, che sia anche in grado di gestire rapporti esterni. Pertanto, mentre le unioni di Stati non organizzate sono escluse dall'ipotesi della personificazione, bisogna ammettere che, nella misura in cui l'apparato di un'organizzazione è ridotto al minimo, è possibile nutrire dei dubbi circa la sua personalità: una unione di Stati che posseda solo un organo assembleare, il cui funzionamento dipenda dalla regola del consenso tra gli Stati membri, può essere ritenuta priva di una distinta personalità giuridica internazionale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4.9 La Chiesa Cattolica e l'Ordine di Malta

Un altro ente indipendente dagli Stati, ed attivo nell'ambito della comunità internazionale è la Chiesa Cattolica. Ad essa, anche durante il periodo compreso tra il 1870 (anno della presa di Roma da parte dello Stato Italiano) ed il 1929 (anno dei Patti del Laterano), quando venne meno ogni suo dominio territoriale, per consuetudine la sua personalità giuridica internazionale è stata sempre riconosciuta. La personalità giuridica della Chiesa si concreta nella possibilità di concludere accordi internazionali ma, data l'esistenza dello Stato della Città del Vaticano, anche in tutte le situazioni giuridiche che presuppongono il governo di un territorio.

Una parte della dottrina riconosce inoltre la qualità di soggetto internazionale anche al Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano di Malta, ordine religioso dipendente dalla Santa Sede. Seppur in passato tale ordine ha governato su Rodi e poi, fino al Settecento su Malta, oggi non ha alcun possedimento territoriale. Nonostante ciò lo Stato Italiano ha contratto con tale ordine un trattato internazionale nel 1960 ed intrattiene rapporti con diplomatici con altri soggetti internazionali. Secondo alcuni (CAPOTORTI) tale ordine godrebbe dello *jus contrahendi* che ne testimonierebbe la soggettività internazionale.

In realtà oltre a non avere alcuna base territoriale, e quindi difettando il criterio della effettività, nella fattispecie non è riscontrabile neanche il criterio della indipendenza, visto che formalmente l'Ordine dipende dalla Santa Sede e dunque il suo ordinamento non è originario. In virtù di ciò, e contro la giurisprudenza dello Stato italiano, risulta assai dubbia l'attribuzione della soggettività internazionale all'Ordine di Malta.

Ricapitolando possiamo affermare che sono soggetti di diritto internazionale gli Stati indipendenti che esercitano il loro imperio su una comunità territoriale, le organizzazioni internazionali nate da accordi tra Stati e, infine, la Chiesa Cattolica.

Per gli altri presunti soggetti sin quei esaminati, va in linea di massima esclusa la personalità giuridica internazionale, nonostante la fluidità della odierna prassi giurisprudenziale crei notevoli incertezze a riguardo, incertezze che potranno anche, un domani, portare ad una evoluzione della disciplina stessa.

Bibliografia

- Benedetto Conforti, *Diritto Internazionale*, Napoli, 2007
Massimo Panebianco, *Prelezioni di diritto internazionale*, Napoli, 2007
Francesco Capotorti, *Corso di diritto internazionale*, Milano, 1995
Guido Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, vol.2, Bari, 2001
Antonio Negri, Michael Hardt, *Impero*, Milano, 2005
Giorgio Badiali, *Testi e documenti per un corso di diritto internazionale*, Rimini, 2001
Rolando Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1989



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)